

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-5048 del 05/09/2025
Oggetto	DPR 59/2013 - ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RELATIVA ALL'IMPIANTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA (RN) - VIA STRADA SCAVOLO SNC, RICHIESTA DALLA SOCIETÀ AGRICOLA LA CAPANNACCIA S.S. PER L'ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO CANI.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-5268 del 05/09/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno cinque SETTEMBRE 2025 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

OGGETTO: DPR 59/2013 - ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RELATIVA ALL'IMPIANTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA (RN) - VIA STRADA SCAVOLO SNC, RICHIESTA DALLA SOCIETÀ AGRICOLA LA CAPANNACCIA S.S. PER L'ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO CANI.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

VISTA:

l'istanza presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni della Valmarecchia in data 29/05/2025, successivamente integrata in data 30/05/2025, e acquisita da ARPAE SAC con PG/2025/100714 del 30/05/2025 (Prot. SUAP n. 10606/2025) - pratica Sinadoc 19637/2025 - dal legale rappresentante/procuratore della SOCIETÀ AGRICOLA LA CAPANNACCIA S.S. (C.F. DVNMNL83A50F137P / P.IVA 04640390409), con sede legale in Comune di Sant'Agata Feltria (RN) - Via Strada Scavolo 16, relativa alla Comunicazione Inizio Lavori (C.I.L.A. CONDIZIONATA) per le opere di: "Realizzazione di box interni e recinti esterni per allevamento cani" presso l'impianto ubicato in Comune di Sant'Agata Feltria (RN) – Via Strada Scavolo snc;

DATO ATTO che il SUAP dell'Unione dei Comuni della Valmarecchia ha convocato una conferenza dei servizi decisoria "semplificata" in modalità asincrona ai sensi dell'art.14-bis l.241/90, per il rilascio dei titoli richiesti con la suddetta istanza;

DATO ATTO che nell'ambito della conferenza di servizi ARPAE SAC Rimini è chiamata a svolgere l'endoprocedimento per il rilascio dell'AUA ai sensi dell'art.4 comma 4 del DPR 59/13, che sostituisce i seguenti titoli abilitativi settoriali:

- A. autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali fuori fognatura, art. 124 del D.lgs. n. 152/2006 - di competenza ARPAE;
- B. comunicazione in materia di impatto acustico (L.447/95) - di competenza comunale;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Tutela delle acque dall'inquinamento:

- D.Lgs.152/06 recante “Norme in materia ambientale” – Parte Terza;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all’art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell’autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall’art.21 della L.R. n.13/2015;
- Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

Impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6 che attribuisce ai Comuni la competenza in materia di impatto acustico relativo ad impianti e infrastrutture adibite ad attività produttive;
- DPR 227/2011 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.” CAPO III ART. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall’istruttoria svolta dal responsabile del endoprocedimento amministrativo relativo all’AUA, individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. emerge quanto segue:

- con nota PG/2025/120046 del 03/07/2025 ARPAE SAC Rimini comunicava alla ditta in oggetto e, per conoscenza, agli enti coinvolti nel procedimento, la necessità di integrazioni documentali/informative per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria, poi trasmesse dalla Società istante ad ARPAE SAC con nota acquisita con PG/2025/137281 del 30/07/2025;
- l’endoprocedimento per il rilascio dell’AUA ai sensi dell’art.4 comma 4 del DPR 59/13 si è concluso positivamente in quanto sono pervenuti i seguenti atti/determinazioni di assenso:
 - 1. parere favorevole con prescrizioni, riportate nella parte dispositiva, allo scarico di acque

reflue industriali assimilate alle domestiche fuori fognatura (fosso poderale), espresso dal Servizio Territoriale di Rimini Area Prevenzione ARPAE EST, con nota Prot. n. PG/2025/153495 del 29/08/2025, con il quale si classifica lo scarico come scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche fuori fognatura (fosso poderale);

2. parere favorevole, con prescrizioni, al rilascio dell'AUA richiesta dalla ditta in oggetto espresso dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL Romagna con nota Prot. ARPAE n. 147128 del 14/08/2025 (Prot. AUSL n. N.D 211935);
3. parere favorevole in merito alla conformità dell'insediamento al Piano di Classificazione acustica comunale, espresso dal Comune di Sant'Agata Feltria (RN) con nota Prot. ARPAE n. 147706 del 18/08/2025 (Prot. Comune n. 6014);

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore della SOCIETÀ AGRICOLA LA CAPANNACCIA S.S., per l'esercizio dell'attività di allevamento cani da realizzare in Comune di Sant'Agata Feltria (RN) – Via Strada Scavolo snc;

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018, 96/2019, 124/2023 e 26/2024 compete al Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini l'adozione del presente provvedimento amministrativo ed in sua assenza all'incarico di funzione "AUA ed autorizzazioni settoriali";

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della L.241/90, è l'Ing. Giovanni Paganelli, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini;

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L.n. 241/1990 nei confronti del responsabile del procedimento e del Dirigente firmatario non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate;

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore della SOCIETÀ AGRICOLA LA CAPANNACCIA S.S. (C.F. DVNMNL83A50F137P / P.IVA 04640390409) nella persona del suo Rappresentante pro tempore, per l'impianto/stabilimento in Comune di Sant'Agata Feltria (RN) – Via Strada Scavolo snc, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali di seguito riportati sinteticamente:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della	ARPAE

	Parte terza del D.Lgs 152/06 (articolo 124)	
Rumore	Comunicazione di impatto acustico di cui alla Legge n.447/95	Comune

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 2 sono contenute negli allegati e nei paragrafi di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - **l'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli **scarichi di acque reflue industriali assimilate alle domestiche fuori fognatura (fosso poderale)**;
 - Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013 direttamente alla scrivente Agenzia, ovvero richieste al Suap ai sensi dell'art.4. Costituisce modifica sostanziale:
 - i. ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico o spostamenti significativi del punto di scarico;
 - Qualora il gestore intenda modificare o potenziare le sorgenti sonore o introdurre di nuove, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;
 - La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5, del DPR n. 59/2013;
3. di dare atto che ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del d.P.R. 59/2013;
4. di dare atto che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
5. che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
6. di dare atto che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
7. di trasmettere la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP dell'Unione dei Comuni della Valmarecchia, ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del Provvedimento finale all'impresa istante; copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, per opportuna conoscenza all'impresa;
8. di dare atto che per ARPAE i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento,

oltre alla verifica delle condizioni dichiarate dal gestore vengono svolti dal Servizio territoriale APA Est sezione di Rimini;

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da ARPAE;
- ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RIMINI - AREA EST

Dott. Stefano Renato de Donato

ALLEGATO A

CONDIZIONI:

- l'ente gestore della pubblica fognatura dichiara che la zona in cui è situata la proprietà in oggetto non è servita da pubblica fognatura;
- la specie canina non rientra nella definizione di "bestiame" ai sensi dell'art. 101 comma 7 lettera B del D.Lgs 152/06, per cui lo scarico è considerato un refluo industriale e non assimilato ai domestici, ma può essere considerato assimilato ai domestici per equivalenza qualitativa ai sensi della lettera E dello stesso comma, attraverso la sua caratterizzazione. A tal proposito non risulta la caratterizzazione del refluo secondo il principio dell'equivalenza qualitativa, formalità che può essere espletata entro 6 mesi dall'effettiva attivazione dello scarico mediante la presentazione di referti analitici attestanti la conformità dei reflui, prelevati prima di ogni trattamento depurativo, ai limiti previsti in tabella 1 della D.G.R. 1053/03;
- l'impianto di smaltimento delle acque reflue industriali assimilate domestiche dovrà servire un fabbricato ad uso agricolo, per un allevamento di cani di piccola taglia, composto da 10 box da 6 m², con 2 cani ognuno, di cui un box nursery e svezzamento per i cuccioli, e un box separato per gli animali in quarantena. Le acque reflue proverranno dal lavaggio quotidiano dei box e dal lavandino presente, dimensionato per 6 abitanti equivalenti (A.E.);
- l'impianto di smaltimento delle acque reflue sarà composto da 2 linee, di cui una per i box nell'edificio principale e l'altra per il box quarantena posizionato esternamente; entrambe convoglieranno in una vasca Imhoff da 6 A.E. (volume 1300 l) e successivamente in un filtro percolatore aerobico da 6 A.E. (volume 5600 l, superficie filtrante 2,67 m²).
- l'impianto non prevede una seconda vasca Imhoff (anche di minori dimensioni, 3-4 A.E.) a valle del filtro percolatore, come invece prescritto nella DGR 1053/2003;
- le acque depurate scaricheranno in corpo idrico superficiale (fosso poderale);
- la regione Emilia Romagna, a proposito del punto precedente, con la DGR 1053/2003 in materia di definizione di corpo idrico superficiale afferma quanto segue: *"ai fini dello scarico delle acque reflue sono di norma equiparati ai corpi idrici superficiali i recettori anche artificiali nei quali solo occasionalmente sono presenti acque fluenti (canali, fossi, scoli interpoderali e simili)."* punto 4 lett. C.

PRESCRIZIONI:

- in considerazione della fattispecie di "corpo idrico non significativo" (art. 124 comma 9 D.Lgs 152/06), nell'ambito della facoltà di apporre limiti e prescrizioni a tutela del corpo idrico recettore, si ritiene che lo scarico in oggetto debba conformarsi al valore limite di emissione previsti per gli scarichi che recapitano in corpo idrico superficiale indicati alla tabella D della DGR 1053/2003;
- prima dell'attivazione dello scarico, il gestore dovrà installare un'ulteriore vasca Imhoff (anche di minori dimensioni, 3-4 A.E.) a valle del filtro percolatore, come prescritto dalla DGR 1053/2003 ed inviare alla scrivente Agenzia la planimetria dell'impianto aggiornata;
- il titolare dello scarico dovrà comunicare l'attivazione dello scarico alla scrivente Agenzia ed entro 6 mesi dall'attivazione dello scarico dovrà presentare ad ARPAE la documentazione attestante la caratterizzazione del refluo per la verifica della conformità ai

limiti previsti per l'assimilazione dei reflui industriali ai domestici (tabella 1 D.G.R. 1053/03); il rispetto dei valori limite deve essere posseduto prima di ogni trattamento depurativo. In mancanza, lo scarico sarà classificato come scarico di acque reflue industriali con la prescrizione del rispetto della Tab.3 dell'allegato V della parte V del D.Lgs.152/06;

- dovrà essere mantenuto accessibile ed utilizzabile un idoneo punto di campionamento dopo l'impianto di trattamento delle acque reflue ed immediatamente prima del corpo recettore dello scarico;
- almeno una volta l'anno dovrà essere effettuato lo svuotamento e la pulizia delle vasche tipo Imhoff e del filtro percolatore aerobico;
- tutte le operazioni di manutenzione, le pulizie effettuate, gli asporti dei fanghi e dei reflui derivanti dagli interventi di cui sopra, effettuati da ditta specializzata ed autorizzata, dovranno essere comprovati dalla relativa documentazione conservata per almeno cinque anni presso l'impianto, a disposizione degli organi di vigilanza, compresa la documentazione fiscale (F.I.R.) che attesti il conferimento dei rifiuti prodotti;
- è fatto obbligo di dare immediata comunicazione all'autorità competente ed all'Agenzia ARPAE di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
- ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione;
- I prodotti disinfettanti e biocidi devono essere utilizzati esclusivamente alle concentrazioni e modalità riportate nelle etichette e schede di sicurezza autorizzate, evitando immissioni nello scarico in concentrazioni tali da compromettere l'efficienza del trattamento biologico;
- I detergenti e solventi devono essere impiegati in quantità proporzionate al fabbisogno, preferendo cicli di lavaggio che minimizzino lo scarico concentrato di sostanze chimiche, soprattutto in assenza di neutralizzazione preliminare;
- Eventuali residui concentrati di prodotti chimici, derivanti da operazioni straordinarie di sanificazione, disincrostazione o manutenzione, non devono essere immessi nello scarico. Tali soluzioni, caratterizzate da concentrazioni elevate di principi attivi, devono essere raccolte separatamente e gestite come rifiuto liquido, conferendole a ditta autorizzata, al fine di evitare l'inibizione o la compromissione dei processi biologici dell'impianto di trattamento.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.